

## **Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti Dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro ed Urbino**

### **Organo di revisione**

**Verbale n. 11 del 23 luglio 2026**

**Oggetto: Parere sull'Assestamento generale di bilancio e verifica del permanere degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2026, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alla proposta di deliberazione dell'Assemblea n. 17 del 16.07.2026. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL.**

#### **1. Premessa e atti esaminati**

Il sottoscritto Rag. Domenico Longarini, Revisore dei Conti dell'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 di Pesaro e Urbino, nominato con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente n. 12 del 22/12/2025, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del medesimo decreto, è chiamato a rendere il proprio parere sulla proposta di deliberazione n. 17 del 16.07.2026, avente ad oggetto l'assestamento generale di bilancio e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2026.

Ai fini della formulazione del presente parere sono stati esaminati i seguenti atti, trasmessi dal Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti, in qualità di Responsabile del Servizio economico-finanziario:

- il Documento di proposta del Direttore n. 17 del 16.07.2026;
- l'Allegato A – Relazione di verifica degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2026, a firma dell'Ing. Michele Ranocchi;
- l'Allegato A1 – Situazione delle entrate con dettaglio capitoli;
- l'Allegato A2 – Situazione delle spese con dettaglio capitoli;
- l'Allegato A3 – Quadro generale riassuntivo;
- l'Allegato B – Proposta di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028 (prop. variazione n. 6 del 16.07.2026);
- l'Allegato C – Riepilogo equilibri di bilancio riferito alla singola variazione proposta;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi favorevolmente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL in data 16.07.2026.

Si dà atto che gli adempimenti di cui agli artt. 175, comma 8, e 193 del TUEL, normalmente di competenza dell'organo consiliare, sono qui esercitati dall'Assemblea dell'Ente, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione istitutiva dell'ATA e con l'art. 14 della stessa, che richiama l'applicazione del d.lgs. n. 267/2000 in quanto compatibile.

#### **2. Quadro normativo di riferimento**

L'art. 175, comma 8, del TUEL dispone che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo competente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attui la verifica generale di

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'art. 193, comma 2, del TUEL prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo competente dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ovvero, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente le misure di ripristino del pareggio, i provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL e le iniziative di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'art. 194 del TUEL disciplina il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, tra cui, alla lett. a) del comma 1, quelli derivanti da sentenze esecutive.

Rilevano altresì il punto 4.2 del principio contabile applicato alla programmazione (Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), che colloca lo schema di assestamento tra gli atti di programmazione da deliberare entro il 31 luglio, e il punto 4.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 42 al d.lgs. n. 118/2011), relativo alla verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità in occasione dell'assestamento

### 3. Riconoscimento del debito fuori bilancio

La Relazione di verifica degli equilibri (Allegato A, punto 4.5) dà atto che, a seguito della sentenza esecutiva del TAR Marche del 16.03.2026, n. 320 (RG n. 439/2018), l'ATA Rifiuti, quale parte soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti ricorrenti, Comune di Fano e Aset S.p.A., in solido tra loro, liquidate in sentenza in € 1.500,00 oltre accessori di legge. Aset S.p.A. ha successivamente richiesto, con nota prot. ATA n. 605 del 26.06.2026, il pagamento di dette spese quantificandole in complessivi € 2.444,00.

|                                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonte del debito                        | Sentenza esecutiva TAR Marche 16.03.2026, n. 320 (RG n. 439/2018)                                                         |
| Parte soccombente                       | A.T.A. Rifiuti Ambito 1 – Pesaro e Urbino                                                                                 |
| Controparti beneficiarie                | Comune di Fano e Aset S.p.A., in solido tra loro                                                                          |
| Importo liquidato in sentenza           | € 1.500,00, oltre accessori di legge                                                                                      |
| Richiesta di pagamento                  | Aset S.p.A., prot. ATA n. 605 del 26.06.2026, per complessivi € 2.444,00                                                  |
| Norma di riconoscimento                 | Art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000 (debiti derivanti da sentenze esecutive)                                  |
| Copertura finanziaria proposta          | Utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 267/2000 |
| <b>Importo complessivo riconosciuto</b> | <b>€ 2.444,00</b>                                                                                                         |

La fattispecie rientra pienamente nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL, trattandosi di debito derivante da sentenza esecutiva. La proposta di deliberazione, in sede di salvaguardia degli equilibri, ne dispone il riconoscimento per l'importo complessivo di € 2.444,00,

con contestuale copertura finanziaria mediante utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a), del TUEL.

Il Revisore Unico dà atto che:

- la spesa trova origine in un titolo esecutivo (sentenza del TAR Marche), circostanza che ne rende doveroso e non discrezionale il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del TUEL;
- la copertura è individuata nella quota libera e disponibile dell'avanzo di amministrazione 2025 (€ 1.182.033,04), che risulta capiente rispetto all'importo da riconoscere;
- la relativa variazione di bilancio è stata correttamente predisposta con l'Allegato B (prop. variazione n. 6 del 16.07.2026), che incrementa in entrata l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (da € 19.500,00 a € 21.944,00) e, in spesa, la Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 (da € 179.140,22 a € 181.584,22 in termini di competenza e da € 179.647,43 a € 182.091,43 in termini di cassa), garantendo l'invarianza del pareggio finanziario complessivo;
- non risultano, dalla documentazione esaminata, ulteriori posizioni debitorie fuori bilancio da riconoscere, né situazioni di contenzioso passivo tali da richiedere l'iscrizione di un apposito fondo contenzioso.

#### **4. Verifica del permanere degli equilibri di bilancio**

4.1 Equilibrio della gestione dei residui. I residui iniziali 2026 sono quelli risultanti dal rendiconto 2025, a seguito del riaccertamento ordinario approvato con decreto del Presidente n. 10 del 31.03.2026. Dall'esame della situazione dei residui, come riportata negli Allegati A1 e A2, non emergono situazioni di squilibrio, fermo restando l'obbligo di costante monitoraggio sino a fine esercizio.

4.2 Equilibrio della gestione di competenza. Il bilancio di previsione 2026-2028, approvato in pareggio finanziario con deliberazione n. 9 del 22.12.2025, risulta confermato in equilibrio anche a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. Il prospetto degli equilibri riportato nell'Allegato A alla data del 15.07.2026 evidenzia un risultato di competenza di parte corrente pari a € 90.425,40, positivo, e un equilibrio complessivo di pari importo ( $W1=W2=W3$ ), in coerenza con quanto già verificato nell'Allegato A3.

La variazione di assestamento proposta con l'Allegato B, come risulta dall'Allegato C (Riepilogo equilibri riferito alla singola variazione), determina un effetto neutro sull'equilibrio di parte corrente, in quanto il maggior utilizzo dell'avanzo di amministrazione (+€ 2.444,00) trova esatta contropartita nella maggiore spesa corrente riconosciuta a titolo di debito fuori bilancio (+€ 2.444,00), risultando l'equilibrio della singola variazione pari a zero. Ne consegue che l'equilibrio complessivo di parte corrente dell'Ente, per effetto dell'assestamento, permane sostanzialmente confermato nella misura già determinata.

4.3 Equilibrio della gestione di cassa. Il fondo di cassa alla data del 30.06.2026, come attestato dal Tesoriere (Intesa Sanpaolo), evidenzia una cassa libera di € 1.270.871,52 e una cassa vincolata pari a € 0,00, essendo stati integralmente erogati ai Comuni beneficiari i fondi ricevuti dalla Regione Marche per gli eventi alluvionali del settembre 2022. L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Sulla base delle risultanze esposte, si condivide la valutazione dell'Ente circa la capacità dell'attuale disponibilità di cassa, unitamente agli incassi previsti entro fine esercizio, di garantire il regolare adempimento delle obbligazioni in scadenza e un fondo cassa finale positivo.

4.4 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Come esposto al punto 4.4 dell'Allegato A, l'Ente non ha accantonato un FCDE né nel risultato di amministrazione né nel bilancio di previsione, per le motivazioni già illustrate in sede di rendiconto 2025 e ritenute tuttora valide in relazione alla natura delle entrate dell'Ente (prevalentemente trasferimenti da Comuni ed enti pubblici). L'andamento della

gestione dei residui e delle riscossioni non evidenzia, allo stato, la necessità di procedere ad alcun adeguamento.

4.5 Fondo di riserva. Il fondo di riserva ordinario, stanziato per € 4.000,00, risulta non utilizzato alla data di redazione della Relazione e viene ritenuto capiente rispetto alle esigenze impreviste residue dell'esercizio.

4.6 Gestione in conto capitale e organismi partecipati. Lo stanziamento in conto capitale (€ 1.500,00 per il 2026) è destinato all'acquisto di beni strumentali e software per gli uffici; l'Ente non è competente in materia di lavori pubblici e non detiene partecipazioni in altri enti o società, per cui non emergono profili di rischio ulteriori sotto tali aspetti.

4.7 Vincoli di finanza pubblica. Il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'art. 1, commi 819-823, della l. n. 145/2018, allegato alla Relazione, evidenzia un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (€ 90.425,40), condizione che soddisfa il vincolo dell'equilibrio di bilancio ivi previsto.

## 5. Sintesi delle risultanze

|                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Risultato di amministrazione al 31.12.2025 (rendiconto 2025)                                     | € 1.214.333,04  |
| di cui quota accantonata                                                                         | € 32.300,00     |
| di cui quota disponibile                                                                         | € 1.182.033,04  |
| Utilizzo avanzo già disposto (arretrati CCNL)                                                    | € 19.500,00     |
| Ulteriore utilizzo avanzo proposto (debito fuori bilancio)                                       | € 2.444,00      |
| Equilibrio di parte corrente / risultato di competenza al 15.07.2026 (ante variazione)           | € 90.425,40     |
| Effetto della variazione di assestamento n. 6 sull'equilibrio (avanzo = maggiore spesa corrente) | € 0,00 (neutro) |
| Fondo di cassa libero al 30.06.2026                                                              | € 1.270.871,52  |
| Fondo di cassa vincolato al 30.06.2026                                                           | € 0,00          |
| Fondo di riserva stanziato (non utilizzato)                                                      | € 4.000,00      |

## 6. Conclusioni e parere

Sulla base della documentazione esaminata e delle verifiche sopra esposte, il Revisore Unico:

- dà atto che l'istruttoria svolta dal Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti risulta adeguata e conforme al quadro normativo e ai principi contabili applicabili (artt. 175, comma 8, 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000; Allegati 4/1 e 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);
- condivide il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 2.444,00, derivante dalla sentenza esecutiva del TAR Marche n. 320/2026, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL, e ne ritiene congrua e correttamente individuata la copertura

- finanziaria nella quota libera dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a), del TUEL;
- dà atto che la conseguente variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028 (Allegato B) è coerente con le previsioni di cui sopra e non altera gli equilibri complessivi di bilancio;
  - dà atto del permanere, allo stato degli atti, degli equilibri generali di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, sia per la gestione corrente che per la gestione dei residui, e della non necessità di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - raccomanda il costante monitoraggio, sino al termine dell'esercizio, dell'andamento delle entrate e delle spese, con particolare riferimento ai trasferimenti da parte degli Enti costituenti l'ATA e allo stato dei residui attivi e passivi, dandone conto in sede di consuntivazione.

Per quanto precede, il Revisore Unico esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione n. 17 del 16.07.2026, ad oggetto "Assestamento generale e verifica del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000", ivi compreso il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 2.444,00 di cui al punto 4.5 dell'Allegato A, invitando l'Assemblea ad assumere le conseguenti determinazioni.

Pesaro, 23 luglio 2026

IL REVISORE UNICO  
Rag. Domenico Longarini



DOMENICO LONGARINI  
23/07/2026 10:04:19 UTC+0200